

N. R.G. 1277/2011

Sent. n. 975/14
Dep. 29/06/2014
Pub. 29/06/2014
Cron. 30/01/14
Rep. 25/08/14



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1277/2011 promossa da:

A [redacted] (C.F. [redacted] V), con il patrocinio dell'avv. [redacted]
elettivamente domiciliato presso il suo studio in via [redacted] 2124 Reggio Emilia
D. [redacted] R. [redacted] (C.F. [redacted]) con il patrocinio dell'avv. [redacted]
[redacted] elettivamente domiciliato presso il suo studio in via [redacted] Reggio Emilia

ATTOREI

contro

G. [redacted] I. [redacted] (C.F. [redacted]) il patrocinio dell'avv. [redacted]
[redacted] elettivamente domiciliato in [redacted] 8/A, 4 [redacted]
presso il difensore avv. [redacted]
I. [redacted] S. [redacted] (C.F. [redacted]) con il patrocinio dell'avv. [redacted]
[redacted] elettivamente domiciliato in [redacted]
presso il difensore avv. [redacted]

CONVENUTI

D. [redacted] S. [redacted] (C.F. [redacted]) rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] elettivamente
domiciliato in [redacted] presso il difensore avv. [redacted]

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

Gli attori concludono come da prima memoria *ex art. 183 comma 6 c.p.c.* del 24/6/2013; convenuto e terzo chiamato precisano come da comparsa di costituzione.

FATTO E DIRITTO

- rilevato che, nella presente controversia, gli attori, coniugi e comproprietari di un immobile adibito ad ambulatorio dentistico, convengono in giudizio i proprietari dell'immobile limitrofo, esponendo che lavori edili eseguiti in tale immobile limitrofo hanno provocato fessurazioni e lesioni nell'immobile di loro proprietà. Per tali motivi ed invocando gli articoli 840-2043-2051-2053 c.c., chiedono la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale emergente per le spese necessarie a sanare i vizi cagionati; e del danno patrimoniale da lucro cessante per il mancato funzionamento dello studio dentistico nei giorni necessari a provvedere ai lavori di ripristino.

Costituendosi in giudizio, resistono i convenuti, negando ogni profilo di loro responsabilità e comunque chiedendo l'autorizzazione a chiamare in giudizio, indicandoli come diretti responsabili dei danni ed al fine di essere garantiti in denegata ipotesi di condanna, la società conduttrice dell'immobile che ha commissionato i lavori, la ditta appaltatrice che ha svolto tali lavori ed il direttore dei lavori stessi.

Ritualmente chiamata in giudizio, si costituisce la ditta appaltatrice D. [redacted] resistendo alla domanda sul presupposto della correttezza dei lavori da essa svolta; mentre rimangono contumaci il direttore dei lavori e la società conduttrice dell'immobile.

Sin dalla prima memoria *ex art.* 183 comma 6 n. 1 c.p.c., parte attrice estende la domanda anche dai terzi chiamati.

La causa è istruita con una CTU affidata all'architetto F. [redacted] C. [redacted] di C. [redacted]

- ritenuto che, la causa può essere decisa sulla base della CTU, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, che ha adeguatamente replicato ai rilievi delle parti, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un *iter* logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.

Ha infatti spiegato il perito che solo una parte delle cavillature e delle lesioni presenti nell'immobile attoreo ed indicate in citazione, sono derivanti dai lavori effettuati nell'immobile confinante di proprietà dei convenuti (cfr. pag. 4 e ss. ed 11 perizia), e la causa di tali lesioni deriva sia da errori nell'esecuzione delle opere, sia da carenze nella direzione dei lavori (cfr. pag. 7 ed 11 perizia).

Ciò detto, ritiene il giudice che, ai sensi dell'articolo 2043 c.c., dei danni cagionati agli attori debbano quindi rispondere, in solido tra loro nei rapporti esterni ed in via parziaria nei rapporti interni, l'appaltatore ed il direttore dei lavori, e ciò in ragione degli errori colpevolmente commessi nell'esecuzione della loro attività professionale.

Non possono invece essere chiamati a rispondere dei danni cagionati agli attori i proprietari ed il conduttore dell'immobile confinante, atteso che essi hanno correttamente scelto un appaltatore con titoli idonei ad eseguire i lavori, nominato un direttore dei lavori astrattamente in grado di seguire i lavori stessi e ritualmente predisposto la pratica edilizia con la DIA.

Tanto basta ad escludere la configurabilità di una loro responsabilità: non può infatti parlarsi di rovina di edificio *ex art. 2053 c.c.*; non può ritenersi esistente una responsabilità custodiale *ex articolo 2051 c.c.*, atteso che, a seguito della nomina del direttore dei lavori e dell'appaltatore, proprietari e conduttori hanno perso la custodia del bene, e comunque, proprio in ragione della corretta nomina di tali professionisti, il danno non può che essere ricondotto ad un caso fortuito; né, a maggior ragione, può ritenersi configurabile una responsabilità per colpa *ex artt. 2043 od 840 c.c.*, stante l'insussistenza del necessario elemento soggettivo, così come comprovato dal comportamento tenuto da proprietari e locatore, che non avrebbero potuto agire diversamente.

Circa poi la quantificazione dei danni, la stessa può essere effettuata nella somma di € 3.554,25 per le opere da realizzare (cfr. pag. 5 e ss. ed 11 perizia), ed € 525 giornalieri per i tre giorni di "fermo ambulatoriale" necessario all'esecuzione dei lavori stessi, il tutto per un totale di € 4.830 oltre Iva su € 3.554,25 (cfr. pag. 7 e 11 perizia).

Destinatari della condanna di tale somma di denaro, come detto, sono, in solido tra loro, D [redacted] e I [redacted] terzi chiamati cui la domanda attorea è stata espressamente estesa e cui in ogni caso avrebbe dovuto essere automaticamente estesa trattandosi di chiamata in responsabilità che presuppone l'unicità del rapporto controverso (tra le tante e solo fra le più recenti: Cass. n. 5400/2013, Cass. n. 20610/2011, Cass. n. 12317/2011);

- considerato che, relativamente infine alle spese di lite, occorre distinguere i diversi rapporti processuali.

Nei rapporti tra attori e convenuti, nonostante la soccombenza attorea, i motivi che, ex articolo 92 comma 2 c.p.c., giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese, vanno rinvenuti nel fatto che gli attori, terzi rispetto al contratto d'appalto con D [redacted] ed al contratto d'opera con il direttore dei lavori, stipulati dai convenuti e dal conduttore, non avevano la ragionevole possibilità di consultare tali contratti e di comprendere quindi le responsabilità dei vari soggetti coinvolti, ciò che giustifica e rende plausibile la citazione in giudizio dei proprietari dell'immobile confinante.

Nei rapporti invece tra attori e terzi chiamati D [redacted] e I [redacted] non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, norma da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore così come previsto dall'art. 28 (cfr. anche la giurisprudenza consolidata di Cass. Sez. Un. nn. 17405-6/2012, Cass. nn. 18473/2012, 18551/2012, 18920/2012, ritenuta costituzionalmente non illegittima da Corte Cost. ord. n. 261/2013, formatasi sotto il vigore del precedente DM n. 140/2012 ma sicuramente applicabile anche al successivo DM 55/2014), sono quindi poste a carico dei soccombenti terzi chiamati, in solido tra loro, ed a favore dei vittoriosi attori, sempre in solido, tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, e tenendo altresì a mente che lo scaglione di riferimento è quello relativo al *decisum* e non già al *disputatum* (art. 5 comma 1 DM n. 55/2014, nonché Cass. Sez. Un. n. 19014/2007, Cass. n. 3996/2010, Cass. n. 226/2011).

Nulla invece sulle spese di lite di L. [redacted] s.a.s., terzo chiamato vittorioso ma contumace.

Per gli stessi principi in tema di soccombenza, anche le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con il separato decreto di cui a dispositivo, sono definitivamente poste a carico dei soccombenti D. [redacted] s.r.l. e I. [redacted] Ve [redacted] in solido tra loro.


P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- condanna D. [redacted] s.r.l. e I. [redacted] Ve [redacted] in solido tra loro, a pagare a R. [redacted] A. [redacted] e R. [redacted] A. [redacted] in solido tra loro, € 4.830 oltre Iva su € 3.554,25;
- rigetta la domanda attorea nei confronti dei convenuti;
- condanna D. [redacted] s.r.l. e I. [redacted] Ve [redacted] in solido tra loro, a rifondere a R. [redacted] A. [redacted] e R. [redacted] A. [redacted], in solido tra loro, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 200 per rimborsi, € 2.430 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie;
- compensa le spese di lite tra attori e convenuti;
- nulla sulle spese di lite di L. [redacted] s.a.s.;
- pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto 24/6/2014, definitivamente carico di D. [redacted] s.r.l. e I. [redacted] Ve [redacted] in solido tra loro.

Reggio Emilia, 27/6/2014



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Giovanni Battista Vaccaro

Il Giudice
dott. Gianluigi MORLINI